

BOZZE DI STAMPA

1 febbraio 2017

N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
(2068)**

EMENDAMENTO

Art. 1.

1.500 (testo 2)

RUTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo alle regioni di avvalersi, attraverso la stipula in deroga di nuovi contratti, con durata massima di 36 mesi, del personale precario che presta o ha prestato servizio presso le proprie strutture o presso gli altri enti locali della regione, per almeno 1 anno negli ultimi 5, alla data di pubblicazione della presente legge, in attuazione di provvedimenti governativi che hanno consentito la stipulazione di contratti a termine a seguito di concorso pubblico;».
